

FF 2016 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante



Termine per la raccolta delle firme: 29 maggio 2018

Iniziativa popolare federale «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici», presentata l'8 novembre 2016; dopo che il 27 ottobre 2016 il comitato ha dichiarato di approvare definitivamente le versioni tedesca, francese e italiana del testo dell'iniziativa; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici, decide:

- 1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici», presentata l'8 novembre 2016, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.
- L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
 - Perrochet Jean-Denis, Grand Rue 33, 2012 Auvernier
 - 2. Kuhn Etienne, chemin des Cerisiers 9, 1588 Cudrefin
 - 3. Dusong Michael, rue de la Dîme 79, 2000 Neuchâtel
 - 4. de Meuron Olivier, rue des Longschamps 24, 2068 Hauterive
- 1 RS 161.1
- ² RS 161.11
- 3 RS 311.0

2016-3142 7519

- 5. Berset Laurent, chemin des Gruerins 3, 2068 Hauterive
- 6. Kobel Stéphane, chemin des Rochettes 48, 2072 St-Blaise
- 7. Mitchell Edward, avenue Soguel 21, 2035 Corcelles
- 3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
- 4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici», chemin des Cerisiers 9, 1588 Cudrefin, e pubblicata nel Foglio federale del 29 novembre 2016.

15 novembre 2016 Cancelleria federale svizzera:

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Iniziativa popolare federale «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici»

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale⁴ è modificata come segue:

Art. 74 cpv. 2bis

^{2bis} L'utilizzazione di pesticidi sintetici nella produzione agricola, nella trasformazione dei prodotti agricoli e nella cura del suolo e del paesaggio è vietata. L'importazione a fini commerciali di derrate alimentari contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi è vietata.

Art. 197 n. 125

- 12. Disposizione transitoria dell'art. 74 cpv. 2bis
- ¹ La legislazione di esecuzione dell'articolo 74 capoverso 2^{bis} entra in vigore entro dieci anni dall'accettazione di questa disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.
- ² Il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni di esecuzione necessarie mediante ordinanza, provvedendo ad assicurare un'attuazione progressiva dell'articolo 74 capoverso 2^{bis}.
- ³ Fintanto che l'articolo 74 capoverso 2^{bis} non sia interamente attuato, il Consiglio federale può autorizzare provvisoriamente derrate alimentari non trasformate contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi soltanto se sono indispensabili per far fronte a una minaccia fondamentale per l'uomo o la natura, in particolare a una grave situazione di penuria o a una minaccia eccezionale per l'agricoltura, la natura o l'uomo.

⁴ RS 101

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.